

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Marcel Tssasse</i>	<i>Dottore in Economia – Esperto Contabile</i>

Informativa n. 3 del 10.02.2016

Oggetto: TELEFISCO 2016: CHIARIMENTI SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA; LEGGE DI STABILITA' 2016: IL NUOVO REGIME FORFETTARIO, LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA, LE ADDIZIONALI IRPEF 2016, LE NOVITA' SULL'USO DEL CONTANTE, LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DI UNA SECONDA E I PREMI DI PRODUTTIVITA' 2016; LE GUIDE RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI; LE NOVITA' SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016 E SULLE CO.CO.CO.

Telefisco 2016: le risposte dell'Agenzia sul 730/2016 precompilato e sulla C.U., alcune delle novità della legge di stabilità 2016: regime forfettario più conveniente, possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa risultanti al 31 dicembre 2014, il congelamento delle addizionali IRPEF per il 2016, le nuove soglie per l'utilizzo del contante e dei titoli di credito, il passaggio delle agevolazioni prima casa anche sulla seconda acquistata se si rivende la prima entro 12 mesi e i premi di produttività 2016; le guide dell'Agenzia sull'uso dei bonus ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici, le novità sugli ammortizzatori sociali 2016 e i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative costituiscono alcune fra le novità più rilevanti del periodo

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO• LEGGE DI STABILITA' 2016 – LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA• LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016• LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE• LEGGE STABILITA' 2016 – PREMI DI PRODUTTIVITA'• NOVITA' SUL FRONTE DEL TRASFERIMENTO DATI PERSONALI DA EUROPA A U.S.A.• AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016• MLPS: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	<ul style="list-style-type: none">• TELEFISCO 2016: RISPOSTE SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA• LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO• LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016• LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE• MLPS: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	<ul style="list-style-type: none">• TELEFISCO 2016: RISPOSTE SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA• ONLINE LA GUIDA PER IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI• ONLINE LA GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2016• LEGGE DI STABILITA' 2016 – ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO, ANCHE SE SI E' TITOLARI DI UN'ALTRA UNITA' ABITATIVA CHE HA GIA' GODUTO DELL'AGEVOLAZIONE• LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016• LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE• AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016• MLPS: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1. TELEFISCO 2016: RISPOSTE SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA.....	4
2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO	6
3. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA	10
4. ONLINE LA GUIDA PER IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI	11
5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO, ANCHE SE SI E' TITOLARI DI UN'ALTRA UNITA' ABITATIVA CHE HA GIA' GODUTO DELL'AGEVOLAZIONE	14
6. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016	15
7. LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE	15
8. ONLINE LA GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2016	17
9. NOVITA' SUL FRONTE DEL TRASFERIMENTO DATI PERSONALI DA EUROPA A U.S.A.	18
10. LEGGE STABILITA' 2016 – PREMI DI PRODUTTIVITA'	21
11. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016	22
12. MLPS: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.....	24

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. TELEFISCO 2016: RISPOSTE SU 730/2016 PRECOMPILATO E CERTIFICAZIONE UNICA

Giovedì 28 gennaio 2016 si è tenuto l'ormai consueto appuntamento annuale del Telefisco, in occasione del quale alcuni esperti hanno fornito chiarimenti relativi alle ultime novità fiscali. Di seguito le risposte fornite dall'Agenzie delle entrate in materia di 730 precompilato e Certificazione Unica.

1.1 Certificazione Unica 2016

D: La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle CU da parte dei sostituti d'imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2015 si ritiene perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel 730 - quindi i redditi d'impresa e di lavoro autonomo?

R: Tenuto conto delle rilevanti modifiche che la CU ha subito in aderenza ai chiarimenti forniti dalla circolare n.6, anche per quest'anno l'invio della CU che non contenga dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata può avvenire successivamente al 7 marzo senza applicazione delle sanzioni, purché avvenga entro il termine di presentazione del 770.

D: La legge di stabilità 2016 ha previsto che la CU possa avere valore dichiarativo, in che termini va interpretata questa disposizione? In relazione ai redditi esenti, i due modelli - CU e 770 - sono da considerarsi alternativi e può essere lasciata al contribuente la scelta di quale modello inviare telematicamente entro il 31 luglio?

R: Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 all'art.4 del DPR 322/1998 è stata semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla CU. Inoltre il modello 770/2016 è composto dei soli quadri riepilogativi ST SV SX SY e non contiene più i dati di dettaglio delle singole CU, le quali sono trasmesse all'agenzia autonomamente. Pertanto i due adempimenti non possono essere considerati alternativi atteso che le informazioni contenute nelle CU non sono più ricomprese nel modello 770.



1.2 730/2016 precompilato

D: Nel caso in cui il rimborso Irpef superi i 4000 euro il controllo preventivo da parte dell'agenzia verrà sempre effettuato a prescindere dalla presenza di detrazioni per carichi familiari?

R: A seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con delle modifiche rispetto alla dichiarazione proposta dall'agenzia, quest'ultima potrà effettuare dei controlli preventivi in via automatizzata o richiedendo la documentazione giustificativa, se dalla dichiarazione emergono elementi di incoerenza o se scaturisce un rimborso di importo superiore a 4000 euro. Pertanto in questo caso il controllo preventivo potrà essere effettuato anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per carichi familiari.

D: I dati trasmessi da soggetti terzi - ad esempio per spese di iscrizione a corsi universitari, rimborsi per spese sanitarie, contributi versati per fondi di previdenza complementare - saranno utilizzati anche per la finalità di controllo oltre che per la dichiarazione precompilata e, in caso di errore dei dati trasmessi, come potrà avvenire la correzione da parte del contribuente?

R: Per quanto riguarda i rimborsi per spese sanitarie ed i contributi versati a fondi di previdenza complementare, l'art.78 ai commi 25 e 25-bis della legge 413/1991 prevede espressamente che l'agenzia delle entrate possa utilizzare questi dati anche per finalità di controllo.

Il contribuente che riscontri nella dichiarazione precompilata dei dati non corretti o incompleti prima di procedere all'invio è tenuto a correggere o integrare la dichiarazione sia direttamente online oppure rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta oppure ad un CAF o ad un professionista abilitato.

D: I dati relativi ai bonifici per spese di ristrutturazione o risparmio energetico effettuati nel 2015 saranno inseriti direttamente nel 730 precompilato o nel foglio illustrativo?

R: Per beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica la norma prevede dei requisiti soggettivi - ad esempio il possesso effettivo/la detenzione dell'immobile - e anche dei requisiti oggettivi come ad esempio determinati limiti di spesa o determinate tipologie di intervento. Tali

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

informazioni non sono conoscibili dall'agenzia rispetto alle comunicazioni effettuate dagli enti esterni.

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati gli estremi catastali dell'immobile oppure gli estremi di registrazione del contratto se i lavori sono eseguiti dall'inquilino; i dati in oggetto non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata ma saranno inseriti nel foglio illustrativo in modo tale che il contribuente possa verificarli e, se in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni, possa riportarli nella dichiarazione

D: Spese sanitarie per familiari a carico di più contribuenti: sarà necessario integrare la dichiarazione nel caso in cui la percentuale di carico dovesse variare o la spesa fosse sostenuta da un solo soggetto?

R: Come previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia 31 luglio 2015 se il familiare risulta a carico di più contribuenti le spese sanitarie vengono inserite nella dichiarazione precompilata in proporzione alla percentuale di carico. L'agenzia individua i familiari fiscalmente a carico esclusivamente tramite le informazioni fornite dai sostituti d'imposta con le CU. Il contribuente è tenuto a modificarle qualora il familiare non sia in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico, ovvero qualora le spese siano state sostenute da un soggetto diverso o con una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

Sommario

2. LEGGE DI STABILITA' 2016 – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

La Legge di stabilità 2016 ha modificato alcuni aspetti del regime forfettario. Le modifiche apportate riguardano i seguenti aspetti:

- innalzamento dei limiti di ricavi/compensi per l'applicazione del regime,
- modifica del regime start-up per chi intraprende una nuova attività;
- modifica dell'agevolazione contributiva per i soggetti forfettari.

Illustriamo qui di seguito le novità del regime forfettario:

1) Vengono alzate le soglie di ricavi e compensi da ragguagliare che non devono essere superate per poter aderire. Le soglie sono state innalzate (come si può vedere nella tabella sottostante) di 10.000 euro per tutte le categorie ad eccezione delle attività professionali (soglia innalzata di 15.000).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

NB. Se il contribuente esercita 2 attività con 2 diversi codici ATECO Bisogna far riferimento al limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;

Settore	Codice ATECO	VECCHIA SOGLIA	NUOVA SOGLIA	% REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000€	45.000€	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000€	50.000€	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000€	40.000€	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000€	30.000€	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000€	25.000€	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000€	25.000€	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000€	50.000€	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000€	30.000€	78%

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000€	30.000€	67%
---------------------------	--	---------	---------	-----

2) aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 € lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione; 3) il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali al 31/12/2015 non deve essere superiore a 20.000 €. Non vengono considerati i beni il cui costo unitario non superi € 516,46, mentre i beni promiscui vengono considerati al 50%; 4) viene abrogata la lettera d) della L.190/2014 comma 54 che limitava l'accesso al nuovo regime ai contribuenti che possedevano in prevalenza redditi di lavoro dipendente e assimilato rispetto ai redditi d'impresa o arte e professione, né si considera più il limite dei 20000 €. al di sotto del quale non occorre verificare tale prevalenza. La nuova soglia da considerare è quella di 30.000 € (introdotta con la nuova lettera d-bis). I contribuenti che percepiscono tali redditi superiori a 30.000 € non possono aderire al regime dei forfettari.

Attenzione particolare riguarda l'età del contribuente in quanto per aderire a tale regime non è più rilevante (prima il limite era di 35anni).

A partire dal 1/1/2016 l'unico regime agevolato per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o arte e professione è il regime dei forfettari. Quindi chi inizia una nuova attività nel 2016 e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfettario di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2.1 Chi non può aderire al regime dei forfettari

Non possono aderire i soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sono residenti (ad esclusione dei soggetti residenti in uno Stato UE o Stati dello See che assicurino un adeguato scambio di informazioni);
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili esenti da IVA e di mezzi di trasporto nuovi verso altri Stati membri;
- che hanno una partecipazione in società di persone o associazioni o Srl in trasparenza.

Il regime dei forfettari è un regime naturale quindi al ricorrere dei requisiti e al non verificarsi dei requisiti negativi, i contribuenti accedono o transitano (se già forfettari nel 2015) automaticamente al nuovo regime.

2.2 Caratteristiche del regime

Di seguito le caratteristiche per chi si avvale di tale regime:

- principio di cassa;
- imposta sostitutiva 15% sulla % stabilita;
- non si considerano i costi;
- non va applicata l'Iva sulle fatture vendita
- non vi sono ritenute, né subite, né effettuate;
- non si può detrarre l'Iva sugli acquisti;
- i contributi previdenziali sono l'unico onere deducibile.
- riduzione dell'aliquota al 5% per chi inizia l'attività e per i 4 esercizi successivi.

Se si perde un requisito si esce dall'anno successivo.

Chi aderisce inoltre non è tenuto ai seguenti adempimenti:

- tenuta della contabilità e registrazioni: solo numerazione e conservazione;
- liquidazioni, versamenti e dichiarazione Iva;
- studi di settore/parametri;
- dichiarazione Irap;
- spesometro.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2.3 Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO (vedi tabella sopra), che contraddistingue l'attività esercitata senza tener conto delle spese che si sono sostenute nell'anno. Diversamente da quanto avveniva in precedenza, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito che viene determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in della pratica obbligatoria;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi realizzati nell'esercizio precedente non deve superare i limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel 2015. Con la distinzione che i forfettari nati nel 2015 hanno una riduzione dell'aliquota al 5% dal 2016 al 2019 mentre per i forfettari del 2016 l'aliquota ridotta si applica dal 2016 al 2020.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

3. LEGGE DI STABILITA' 2016 – LA RIVALUTAZIONE SUI BENI D'IMPRESA

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 art.1 commi da 889 a 897) apre la possibilità ai soggetti IRPEF ed IRES che operino in regime di reddito d'impresa (anche società di persone e ditte individuali in regime di contabilità semplificata), che non adottino i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

La rivalutazione, da eseguire nel bilancio 2015 e relativamente a categorie omogenee di beni, può essere affrancata tramite il versamento (entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte da UNICO 2016) di un'imposta sostitutiva in un'unica rata con F24 nella misura di:

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili

Si sottolinea che possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali ("know-how", brevetti, concessioni, licenze, marchi) purché giuridicamente tutelati. Sono escluse le attività immateriali non "cedibili" e non considerabili come beni in quanto tali, ossia l'avviamento, i costi di impianto e di pubblicità.

Il maggior valore attribuito ai beni verrà, a seguito di eventuale affrancamento, riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione. La cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci, la destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore prima dell'inizio del quarto esercizio dalla rivalutazione fa sì che le plusvalenze o minusvalenze siano determinate in base al costo degli stessi prima della rivalutazione.

Il saldo attivo collocato a patrimonio netto in contropartita alla rivalutazione dei beni può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del maggior valore rilevato.

E' prevista un'eccezione per i beni immobili, sui quali il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati e affrancati avviene con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4. ONLINE LA GUIDA PER IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul bonus mobili ed elettrodomestici indicando quali sono gli acquisti agevolati, l'importo detraibile, le modalità di pagamento, quali sono i documenti da conservare ed evidenziando i quesiti più frequenti.

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quote annuali di pari importo e spetta sulle spese sostenute dal 6/06/2016 al 31/12/2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 €. Le spese per gli interventi di recupero edilizio devono essere sostenute a partire dal 26/06/2012.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella di acquisto dei beni.

Non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di € 10.000 si riferisce a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.



4.1 Quali acquisti?

La detrazione riguarda l'acquisto di:

- mobili nuovi (es. letti, armadi, librerie, poltrone, ecc.);
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici ad esempio: frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ecc..

Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

La detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche)

Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali indicando:

- causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bisogna conservare i seguenti documenti:

- ricevuta del bonifico;
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5. LEGGE DI STABILITA' 2016 – ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO, ANCHE SE SI E' TITOLARI DI UN'ALTRA UNITA' ABITATIVA CHE HA GIA' GODUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il comma 55 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha previsto l'introduzione nella Tariffa del Testo Unico sull'Imposta di Registro (Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 4-bis) della possibilità di scontare l'imposta di registro agevolata al 2% sull'atto di acquisto dell'abitazione principale, anche quando si sia già titolari di un'altra unità immobiliare, a patto che entro un anno dal perfezionamento del rogito notarile sul nuovo acquisto si provveda a vendere l'altra unità immobiliare.

E' necessario però che, senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni previste (lett.c Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 1), siano presenti i seguenti requisiti:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Se tali requisiti non vengono soddisfatti "sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico" (lett.c Tariffa - Articolo 1 - Parte I - nota II-bis, comma 4).

Sommario

6. LEGGE DI STABILITA' 2016 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF 2016

La Legge di stabilità al comma 26 stabilisce che per poter contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 viene sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali. Quindi le aliquote applicate per il 2015 restano in vigore anche per il 2016. Tale sospensione però non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).

I contribuenti nella dichiarazioni dei redditi 2016 dovranno applicare le aliquote stabilite nel 2015.

Si ricorda che...



L'Aliquota Ordinaria della Basilicata varia da 1,73% a 1.23% nel caso in cui vi siano:

- Due o più figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art.12, comma 2, DPR n. 917/1986;
- Figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito.

Sommario

7. LEGGE DI STABILITA' 2016 - LE NOVITA' SULL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

La Legge di Stabilità 2016, ai commi 898 e segg. dell'art. 1, ha introdotto una novità che riguarda la normativa sull'antiriciclaggio: innalza la soglia al di sopra della quale non è possibile l'utilizzo di denaro contante da 1.000 euro a 3.000 euro.

La ratio di questo innalzamento, come si legge nella relazione illustrativa, è sostanzialmente quella di garantire una maggior fluidità nelle transazioni quotidiane,

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

oltre a allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano a quella di alcuni altri stati membri; studi dell'UIF (Unità di informazione finanziaria), inoltre, hanno escluso vi sia correlazione tra l'utilizzo del denaro contante e l'evasione fiscale.

Per i "money transfer" rimane invariata la soglia di 999,99 euro, mentre l'innalzamento vale anche per i c.d. cambiavalute per i quali la soglia ante 2016 era fissata a 2.499,99 euro.

La Legge di Stabilità inoltre non apporta modifiche al limite di euro 999,99 superato il quale gli assegni bancari, circolari e i vaglia postali e cambiari devono recare indicazione di nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta invariato anche il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, pari a euro 999,99 euro, mentre per i trasferimenti di libretti di deposito bancario o postale al portatore il limite diventa di euro 2.999,99

In merito si ricorda che la soglia al di sopra della quale non è possibile l'utilizzo di contanti fa riferimento anche al caso di pagamenti frazionati, cioè nel caso in cui siano posti in essere molteplici pagamenti in un periodo di tempo inferiore ai 7 giorni, fatto salvo ovviamente i casi in cui l'operazione frazionata sussista realmente in quanto ne ricorrono i presupposti per ritenerla tale.

La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato inoltre il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione e ha abrogato il divieto di pagare in contanti i corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada per i soggetti della filiera dei Trasporti.

Ulteriore precisazione è che l'innalzamento della soglia per l'utilizzo di denaro contante non si applica ai pagamenti di imposte, tasse e contributi ecc. tramite modello F24 cartaceo da parte di soggetti non titolari di partita IVA, che se di importo superiore a 1000 euro va sempre pagato telematicamente.

La novità non si applica neppure ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (compresi i pagamenti di stipendi e pensioni).

I prelievi o i versamenti superiori al limite dei 3.000 euro sono permessi, in quanto, come era già stato chiarito precedentemente, non implicano "trasferimento" di denaro tra soggetti diversi.

Un'ultima precisazione riguarda poi il regime sanzionatorio: in materia di illeciti amministrativi non è applicabile il "favor rei" ovvero la disciplina posteriore più

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

favorevole e pertanto si ritiene siano sanzionabili le operazioni in contanti per importi compresi tra 1.000 euro e 2.999,99 euro poste in essere ante 01.01.2016.

Sommario

8. ONLINE LA GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2016

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ha prorogato al 31/12/2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La proroga al 31/12 riguarda anche il "Bonus Mobili", cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 € per l'acquisto di mobili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "guida ristrutturazioni edilizie" aggiornata con le ultime novità per il 2016. Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è stato elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio

Gli aggiornamenti riguardano principalmente:

- la proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione: chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia potrà fruire di una detrazione Irpef del 36%. Per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2016 la detrazione è del 50%
- l'agevolazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
- la maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4/08/2013 al 31/12/2016;
- la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati si applica l'aliquota IVA del 10%.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Dal 1° gennaio 2017 la detrazione sarà nuovamente del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Sommario

9. NOVITA' SUL FRONTE DEL TRASFERIMENTO DATI PERSONALI DA EUROPA A U.S.A.

Con la caduta del Safe Harbour, sono sorti non pochi dubbi, in particolare per quelle imprese e/o gruppi di imprese che trasferiscono quotidianamente dati personali dall'UE verso gli USA (si ricorda che anche un server localizzato fuori dallo spazio SEE configura un trasferimento di dati personali fuori dal territorio europeo), in merito al modo in cui doveva essere gestito, da lì in poi, il flusso transatlantico di dati. Alcuni chiarimenti sono stati offerti dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e, in Italia, anche il nostro Garante, a suo tempo, era intervenuto sull'argomento.

Cosa devono fare le aziende oggi per trasferire correttamente i dati personali in USA?"

Le imprese hanno chiesto, infatti, un'interpretazione univoca della sentenza delle Corti Europee che ha invalidato il Safe Harbour e più chiarezza sugli strumenti che esse potevano utilizzare per trasferire i dati.

Le procedure previste dalla Direttiva europea sulla Privacy (95/46/CE), sono risultate con tutta probabilità particolarmente articolate, in particolare per le grosse organizzazioni che trasferiscono ogni minuto dati personali verso gli USA. Al fine di semplificare le procedure di trasferimento e, nello stesso tempo, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e chiarezza sul diritto applicabile in materia, il 2 febbraio scorso, il Collegio dei Commissari europei ha raggiunto un nuovo accordo politico, dando mandato al vicepresidente della Commissione Europea per il mercato unico digitale Ansip e al commissario Jourová di preparare le misure necessarie per l'attuazione di un nuovo accordo Privacy Shield UE- USA che possa sostituire il Safe Harbour. Questo nuovo accordo quadro proteggerà i diritti fondamentali dei cittadini europei, i cui dati sono trasferiti verso gli Stati Uniti e garantirà la certezza del diritto anche in favore

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

delle imprese, imponendo obblighi più stringenti a carico delle organizzazioni che trasferiscono dati verso gli Stati Uniti, prevedendo maggiori controlli sui trasferimenti, anche attraverso una più stretta cooperazione con le autorità europee che si occupano di protezione dei dati.

Durante i negoziati, gli Stati Uniti si sono impegnati a garantire, con il nuovo accordo, il blocco delle norme che prevedono un accesso indiscriminato e generalizzato da parte del governo USA ai dati personali trasferiti, ridimensionando l'ingerenza stessa del governo e limitandola solo a particolari condizioni e situazioni, il tutto sotto la supervisione dell'Europa: la possibilità di accedere ai dati degli europei, dunque, sarà limitata e verranno previsti meccanismi di controllo e opportune garanzie, anche mediante strumenti di tutela – ricorsi, reclami, gestione alternativa delle controversie - in favore dei cittadini europei. La Commissione Europea pare stia pianificando un'indagine annuale congiunta, al fine di monitorare più da vicino l'attuazione di questi impegni.

9.1 Le previsioni del nuovo accordo Privacy Shield UE – USA

a. Stretti vincoli in capo alle aziende statunitensi che trattano dati personali degli europei: le aziende statunitensi, che desiderano importare i dati personali provenienti dall'Europa, dovranno impegnarsi a rispettare stringenti obblighi relativi al modo in cui i dati personali sono trattati e garantire il rispetto dei diritti di ogni interessato. Il Dipartimento del Commercio americano controllerà che le aziende rendano pubblici i loro impegni;

b. Dati personali dei dipendenti: qualsiasi trattamento di dati relativo alla gestione delle risorse umane di aziende che operano in Europa, ma che hanno sede in USA, dovrà essere condotto nel pieno rispetto delle decisioni dei Garanti Europei;

c. Chiare garanzie e obblighi di trasparenza in materia di accesso ai dati da parte del governo degli Stati Uniti: per la prima volta, gli Stati Uniti hanno dato garanzie scritte all'UE, assicurando che l'accesso delle autorità pubbliche e delle forze dell'ordine per questioni di polizia e di sicurezza nazionale sarà soggetto a chiare limitazioni, garanzie e meccanismi di controllo. L'accesso e il trattamento dei dati, in eccezione a tali limiti, sarà effettuato solo in misura necessaria e proporzionata. Il Governo americano ha garantito che non saranno effettuate azioni di sorveglianza di massa indiscriminata sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti sulla base del nuovo accordo;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

d. Valutazione congiunta annuale sulla corretta applicazione del nuovo accordo: al fine di monitorare regolarmente il rispetto della disposizione è, inoltre, prevista un'indagine congiunta annuale, che valuterà anche la questione dell'accesso ai dati per motivi di sicurezza nazionale. L'esame annuale sarà condotto dalla Commissione europea e dal Dipartimento statunitense del commercio, vi parteciperanno esperti nazionali di intelligence, provenienti dagli Stati Uniti e i Garanti europei che si occupano della protezione dei dati;

e. Tutela effettiva dei diritti dei cittadini dell'Unione, mediante strumenti, quali ricorsi e reclami: ogni cittadino che riterrà che i propri dati siano stati impropriamente trattati sotto il nuovo accordo, avrà diverse possibilità di reclamo, per tutelare i propri diritti. Le aziende avranno dei termini di scadenza per rispondere ai reclami;

f. Gestione di reclami e ricorsi: per la gestione dei reclami, i Garanti europei potranno fare riferimento al Dipartimento del Commercio Americano e alla Commissione Federale del Commercio. Inoltre, sono previsti meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie cui rivolgersi in forma gratuita. Per i reclami relativi agli accessi da parte delle autorità di intelligence nazionali, verrà creata una nuova figura, quella del difensore civico.

9.2 Il futuro

La Commissione Europea ha incaricato il vicepresidente Ansip e il commissario Jourová di preparare questo nuovo progetto di "decisione di adeguatezza" nelle prossime settimane, che sarà in seguito adottato dalla Commissione, previo parere del Gruppo Articolo 29, dopo aver consultato un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Nel frattempo, gli Stati Uniti si preparano a mettere in atto le nuove disposizioni, implementando meccanismi di monitoraggio e strumenti di mediazione per la gestione dei reclami.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

10. LEGGE STABILITA' 2016 – PREMI DI PRODUTTIVITA'

La Legge di Stabilità, al comma 182 ripristina, per il 2016 la detassazione dei premi di produttività.

Si ricorda che...



La detassazione è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 93/2008 e modificata negli anni successivi. Il Decreto prevedeva l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato poi a 6.000 nel 2009, ridotto a 2.500 nel 2013 e riportato a 3.000 euro lordi nel 2014), delle somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Tali disposizioni trovavano applicazione per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro, poi innalzati a 35.000 nel 2009 e 40.000 nel 2011.

Dopo un anno di sospensione della detassazione, eccola ripristinata nel 2016 con la Legge di Stabilità.

10.1 Le nuove disposizioni

"Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa".

Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189.

Il comma 190 della Legge di Stabilità 2016 apporta modifiche all'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Riportiamo per comodità il link del testo modificato.

Sommario

11. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016

La circolare n. 4 del 2/2/2016 mette in evidenza come il Decreto Ministeriale n.83473/2014 e il D.Lgs. n.148/2015 non si sovrappongono ma, anzi, sono complementari in quanto gli ammortizzatori sociali in deroga intervengono nei casi non previsti dal D.lgs. 148/2015; in questo modo è prevista una tutela per tutti i lavoratori, anche per quelli che altrimenti ne sarebbero privi.

Di seguito i chiarimenti della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga dopo le recenti novità normative.

Nonostante il D.Lgs.148/2015 stabilisca un'anzianità lavorativa di 90 giorni per poter concedere l'integrazione salariale in deroga, si fa affidamento al Decreto Ministeriale 83473/2014 che fissa a 12 mesi l'anzianità richiesta dalla data di assunzione per poter usufruire dei trattamenti di integrazione salariale.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

Sono beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compreso l'apprendistato professionalizzante. Nelle imprese per le quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie si applica la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in caso di "crisi aziendale", e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per causali differenti. Nei campi di applicazione salariale solamente ordinaria oppure sia ordinaria che straordinaria si usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

L'articolo 5 del D.lgs. 148/2015 introduce un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Il contributo addizionale è pari al 9% della retribuzione totale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile. Sempre nel quinquennio mobile il contributo sale al 12% tra le 52 e le 104 settimane, e al 15% superate le 104 settimane di fruizione.

Le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni sono dettate dall'articolo 7 comma 3 del D.lgs. 148/2015 e riguardano tutte le tipologie di Cassa Integrazione Guadagni:

"3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data".

L'articolo 15 comma 2 e l'articolo 25 comma 1 del D.lgs. 148/2015 stabiliscono rispettivamente che i termini di presentazione delle domande di integrazione salariale, devono essere di 15 giorni dall'inizio della sospensione o dalla riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, e di 7 giorni dalla procedura di consultazione sindacale per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ci si attiene all'articolo 2 comma 7 del Decreto Ministeriale 83473/2014 per cui la domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Le quote di TFR maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga non possono essere rimborsate dall'INPS, ma sono a carico del datore di lavoro, in quanto non vi è nessuna norma che ne preveda l'indennizzo (essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva).

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga può essere concessa o prorogata per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno (sempre in presenza delle condizioni a cui può essere concessa); non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni.

Per tutti gli altri lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi senza proroghe.

Sommario

12. MLPS: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3/2016 fornisce le indicazioni operative al proprio ispettivo, in relazione alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal D.lgs. n. 81/2015.

Con l'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015, il Legislatore ha disposto il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo disciplinati dagli artt. 61- 69 bis del D.lgs. n. 276/2003, facendo tuttavia salvo l'art. 409 c.p.c. e pertanto i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale".

Questo prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei casi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di un'organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente.

A far data dal 1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".

12.1 Tipologie escluse dall'applicazione dell'art. 2, comma 1

a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall'art. 90, Legge n. 289/2001.

Per tali collaborazioni il Ministero chiarisce che, potrebbe configurarsi la qualificazione del rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione, tuttavia, nella suddetta ipotesi, non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.: "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."

12.2 Stabilizzazione delle collaborazioni

I datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, beneficiano dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. La procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti. Essa prevede due condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione presso una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione;

b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare dell'estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione. Nel caso in cui l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso, il rispetto delle condizioni richieste dal Legislatore potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione e ciò dovrà essere evidenziato a cura degli ispettori all'interno del verbale ispettivo.

12.3 Esonero biennale

Tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempre che risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Sommario

